

Complemento di informazioni sugli assegni di formazione

Il requisito fondamentale per ricevere gli assegni di formazione è seguire una formazione che soddisfi essenzialmente le disposizioni stabilite nella LAVS in merito alle rendite per i figli. La formazione per essere considerata tale deve soddisfare le seguenti condizioni:

- durare almeno quattro settimane e perseguire sistematicamente un obiettivo di formazione;
- culminare nel conseguimento di un diploma professionale o nella possibilità di esercitare un'attività professionale anche senza diploma specifico;
- basarsi su un ciclo di formazione strutturato, riconosciuto giuridicamente o perlomeno di fatto;
- il tempo effettivo dedicato alla formazione (frequenza delle lezioni e studio individuale) è non inferiore alle 20 ore settimanali.

Per i soggiorni linguistici, le soluzioni di occupazione transitorie, gli stage e gli impieghi alla pari vale inoltre quanto segue:

- un soggiorno linguistico effettuato in una regione in cui si parla una lingua straniera è riconosciuto come formazione se è prevista la frequenza di almeno 4 lezioni scolastiche alla settimana;
- una soluzione di occupazione transitoria, tra cui i semestri di motivazione, gli anni passerella o i pretirocini, è considerata formazione se comporta almeno 8 lezioni alla settimana;
- uno stage è riconosciuto come formazione se è richiesto di fatto, di diritto o per regolamento per il conseguimento di un diploma professionale, di un diploma, per l'ammissione a un esame o a un ciclo di formazione. In rari casi lo stage è richiesto di fatto, ma secondo l'attuale giurisprudenza ciò riguarda soltanto il settore dell'assistenza e delle cure. Per gli stage in questo settore non è necessario comprovarne l'obbligatorietà.

In qualità di cassa di compensazione siamo tenuti a verificare periodicamente il proseguimento della formazione nel seguente modo:

- formazioni scolastiche **per ogni anno scolastico** (di norma da agosto a luglio);
- un ciclo di studio **per ogni semestre** (in base alla direttiva sulle rendite (DR) dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità / numero marginale 3370, un semestre senza lezioni costituisce un'interruzione della formazione);
- gli apprendistati alla conclusione.

Con la comunicazione «Attestato di formazione» saranno inviate informazioni e verrà richiesto di fornire un attestato aggiornato per confermare che il proprio figlio prosegue la formazione o comincia un nuovo ciclo formativo. La richiesta è inviata un mese prima che cessi il versamento degli assegni di formazione. In quel momento i figli aventi diritto agli assegni di formazione frequentano ancora l'anno scolastico/il semestre e, nella maggior parte dei casi, non hanno ancora ricevuto la conferma per l'anno scolastico/il semestre successivo oppure questa conferma non è stata ancora rilasciata dall'ufficio competente. Per questo motivo è possibile prorogare il termine di presentazione e fornire la conferma della formazione successivamente. La descrizione della funzione per la proroga è riportata nella nostra homepage e l'e-mail con la richiesta contiene inoltre un link alle istruzioni.

Per la presentazione delle conferme di formazione occorre osservare quanto segue:

- la data di rilascio della conferma della scuola per l'anno scolastico 2023/2024 non deve essere antecedente al mese di maggio 2023;
- la comunicazione «Attestato di formazione» serve anche per informare la nostra Cassa di compensazione se il figlio ha percepito un reddito durante la formazione. In caso di una sua attività accessoria, si prega di allegare alla conferma della formazione anche l'attuale contratto di lavoro con l'indicazione del reddito;
- se il contratto di tirocinio fosse stato approvato elettronicamente dall'ufficio cantonale della formazione professionale, è necessario allegare la comunicazione «Approvazione del contratto di tirocinio». Al punto 15 del contratto è indicato se l'approvazione è avvenuta per via elettronica. L'approvazione del contratto di tirocinio è generalmente inviata all'azienda di tirocinio e al tirocinante. In caso di mancato invio, consigliamo di contattare il competente ufficio della formazione professionale o l'azienda di tirocinio.
- Non possiamo accettare le conferme di iscrizione o gli attestati di ammissione a scuole, corsi e cicli di studio. Si prega di farci pervenire al più presto la definitiva conferma della scuola/dell'immatricolazione o quella della frequenza al semestre.

- Le fatture o le conferme del pagamento della tassa di iscrizione al corso, delle tasse scolastiche o semestrali non sono considerate conferme della formazione.

La presentazione di documenti corretti e completi riduce il tempo di elaborazione della Cassa e consente di pagare gli assegni più rapidamente. Dal momento che l'erogazione degli assegni è retroattivo, non si verificano interruzioni nei pagamenti, a condizione che anche la formazione sia proseguita senza interruzioni.

Si prega di rispondere alla richiesta di presentazione della conferma della formazione solo quando si è in possesso di tale conferma. La segnalazione che sarà inviata successivamente è inutile e disattiva il link per l'inoltro della conferma. Se occorre più tempo per presentare la conferma, può essere utilizzata la funzione di proroga come già menzionato in precedenza.

Il team degli assegni familiari rimane a vostra gentile disposizione per chiarire eventuali domande.